

TE WIND S.A.



PROCEDURA DI INTERNAL DEALING

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di TE Wind S.A.
in data 7 ottobre 2013

Premessa

In applicazione dell'art. 11 combinato con l'art. 17 e l'art. 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale (il “**Regolamento Emittenti AIM Italia**”), il Consiglio di Amministrazione di TE WIND S.A. (di seguito la “**Società**”), nella riunione del 7 ottobre 2013 ha approvato la presente procedura (la “**Procedura**”) per l'identificazione dei soggetti rilevanti e le comunicazioni da essi effettuate, anche per interposta persona, aventi ad oggetto Strumenti Finanziari AIM Italia (come di seguito definiti) o Prodotti Finanziari Collegati (come di seguito definiti).

Articolo 1 **Definizioni**

1. I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto:

“**Azioni**” indica le azioni della Società.

“**Consiglio di Amministrazione**” indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

“**Data di Esecuzione**” indica il giorno in cui è stata effettuata un'Operazione.

“**Dipendenti Rilevanti**” indica qualunque dipendente della Società o di sue controllate o controllanti che, insieme con i suoi Familiari, possiede, direttamente o indirettamente, una partecipazione, direttamente o indirettamente, dello 0,5% o più di una categoria di Strumenti Finanziari AIM Italia (escluse le Azioni proprie).

“**Familiari**” indica i coniugi, conviventi, parenti conviventi, e parenti e affini fino al quarto grado.

“**Informazione Privilegiata**” indica ogni informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che riguarda direttamente la Società, le sue Controllate o gli Strumenti Finanziari AIM Italia che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari AIM Italia.

“**Operazione**” indica

(a) qualunque cambiamento del numero di Strumenti Finanziari AIM Italia detenuti da un Soggetto Rilevante inclusi:

(i) qualsiasi vendita o acquisto o qualsiasi accordo per la vendita o l'acquisto di Strumenti Finanziari AIM Italia;

(ii) l'attribuzione o l'accettazione da parte di un un Soggetto Rilevante di qualunque opzione avente ad oggetto tali strumenti finanziari o aventi ad oggetto qualsiasi altro diritto o obbligo, presente o futuro, sottoposto a condizione o incondizionato, di acquistare o disporre di tali strumenti finanziari;

(iii) l'acquisto, vendita, esercizio o il mancato esercizio di, o qualunque atto di disposizione avente ad oggetto tali opzioni, diritti o obblighi nei confronti di Strumenti Finanziari AIM Italia;

(iv) atti di disposizione tra gli amministratori e/o Dipendenti Rilevanti della Società;

(v) operazioni fuori mercato;

(vi) trasferimenti a titolo gratuito;

(vii) qualsiasi azione propria acquistata o ceduta dalla Società;

(b) l'acquisto, cessione o rinuncia (in tutto o in parte) di un Prodotto Finanziario Collegato da parte di un Soggetto Rilevante.

“Prodotti Finanziari Collegati” indica ogni prodotto finanziario il cui valore in tutto o in parte è determinato direttamente o indirettamente in relazione al prezzo di uno Strumento Finanziario AIM Italia.

“Soggetti Rilevanti” indica i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società e i rispettivi Familiari.

Strumenti Finanziari AIM Italia: gli strumenti finanziari della Società che sono stati ammessi su AIM Italia.

“TUF” indica il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*).

Articolo 2

Operazioni assoggettate a obblighi di comunicazione

1. Sono oggetto di comunicazione le Operazioni su Strumenti Finanziari AIM Italia o su Strumenti Finanziari Collegati.
2. La Società comunica al pubblico senza indugio (e comunque non oltre il terzo giorno di mercato aperto successivo alla data di ricezione della comunicazione da parte dell'amministratore di cui al successivo articolo 3) - mediante l'invio di un avviso tramite uno SDIR e mediante pubblicazione sul proprio sito web - le informazioni relative ad ogni Operazione effettuata da un Soggetto Rilevante fornendo le informazioni (ove disponibili) indicate al successivo paragrafo 4, a condizione che l'importo complessivo dell'Operazione raggiunga l'importo di Euro 50.000,00 entro la fine di ciascun anno solare. Tale importo è calcolato sommando il controvalore delle Operazioni effettuate da ciascun Soggetto Rilevante dall'inizio dell'anno solare, fermo restando che superato il predetto limite di Euro 50.000,00, l'amministratore dovrà comunicare le operazioni già effettuate e ogni operazione successiva al superamento del limite.
3. La predetta comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:
 - (a) l'identità dell'amministratore coinvolto;
 - (b) la data in cui la Società è stata informata;
 - (c) la data in cui è stata effettuata l'Operazione;
 - (d) il prezzo e l'ammontare e la categoria degli Strumenti Finanziari AIM Italia coinvolti;
 - (e) la natura dell'Operazione;
 - (f) la natura e l'entità della partecipazione dell'amministratore nell'Operazione;

(h) se il comunicato riguarda un Prodotto Finanziario Collegato, informazioni dettagliate sulla natura dell'esposizione.

Articolo 3 **Obblighi di comportamento**

1. Gli amministratori di volta in volta interessati (anche per conto dei propri Familiari) comunicano alla Società le Operazioni compiute entro due giorni successivi alla Data di Esecuzione.
2. Gli amministratori di volta in volta interessati (anche per conto dei propri Familiari) inviano le informazioni relative all'Operazione, entro il termine indicato nell'articolo 3.1, all'Amministratore Delegato quale responsabile del trattamento delle Informazioni Privilegiate e soggetto preposto alle comunicazioni con Borsa Italiana S.p.A. (il "**Soggetto Preposto**").
3. Relativamente a ogni Operazione, gli amministratori di volta in volta interessati (anche per conto dei propri Familiari) dovranno fornire al Soggetto Preposto le informazioni di cui al precedente paragrafo 2.3.

Articolo 4 **Sanzioni**

1. L'inosservanza, da parte dei Soggetti Rilevanti, delle disposizioni della presente Procedura, che dovessero determinare un inadempimento, da parte della Società, delle disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia può comportare l'applicazione, nei confronti della stessa Società di sanzioni di varia natura (richiamo privato, applicazione di una sanzione pecuniaria, revoca dell'ammissione delle Azioni all'AIM Italia, pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria).
2. Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società o una controllata dovesse incorrere in sanzioni pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.
3. In ogni caso, la violazione delle disposizioni della presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'Autorità Giudiziaria o da Borsa Italiana S.p.A., può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e dalle controllate.
4. Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, la competenza a deliberare in merito alle sanzioni sarà degli amministratori indipendenti ovvero – qualora anche questi abbiano preso parte alla violazione – l'organo di controllo.

Articolo 5 **Disposizioni finali**

1. Il Soggetto Preposto invia la presente Procedura in duplice copia a ogni Soggetto Rilevante.
2. Ogni Soggetto Rilevante è tenuto a:
 - restituire, firmata per ricevuta e accettazione, copia della presente Procedura;
 - ottemperare alle disposizioni in esso contenute;
 - rivolgersi al Soggetto Preposto in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di sua applicazione.

Articolo 6
Entrata in vigore e modifiche della Procedura

La presente Procedura entra in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni della Società sull'AIM Italia.

Qualora si rendesse necessario modificare le disposizioni della presente Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili (ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM Italia) ovvero di richieste di Borsa Italiana S.p.A. o di qualsiasi altra Autorità competente, la Procedura potrà essere modificata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato, con successiva ratifica delle modifiche da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.